

Associazione ReOrient ODV STATUTO

Art.1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione ReOrient ODV disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " ReOrient ODV". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Principi e scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Al fine di promuovere i principi della solidarietà, della cooperazione internazionale e dei diritti umani e di favorire lo sviluppo economico e sociale e lo scambio interculturale con i paesi terzi, l'associazione che non ha scopi di lucro, si propone di:

- contribuire all'affermazione, diffusione e consolidamento di un modello sociale, economico e culturale alternativo rispetto al modello dominante, fondato su principi di cooperazione, partecipazione, reciprocità, democrazia, sostenibilità ambientale e giustizia sociale ed il rispetto di ogni diversità. Questo obiettivo primario si traduce nel favorire l'affermazione di una diversa cultura di impresa, della cittadinanza attiva, di una cultura della solidarietà sociale (sui territori e tra territori/mondi diversi), di un nuovo senso di responsabilità nelle pratiche di consumo (condiviso socialmente), di un diverso modo di relazionarsi alle risorse ambientali, di una decisa azione di contrasto al cambiamento climatico, di una nuova dimensione di comunità e di accoglienza. Tutto questo è da realizzarsi attraverso l'interazione e la collaborazione con tutte le realtà mosse dagli stessi principi e finalità, nell'ottica di far convergere gli sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo comune.
- perseguire finalità di istruzione ed educazione, ricerca e formazione. Essa incoraggerà e promuoverà la diffusione della cultura quale strumento di miglioramento sociale e della formazione professionale con particolare riguardo alle tematiche dell'economia trasformativa, della scuola e dell'educazione diffusa, dell'accoglienza e l'intercultura e le relazioni tra i popoli e le culture.
- contribuire allo sviluppo culturale e civile della persona umana, senza discriminazione per etnia, sesso, età, convinzioni personali, religiose e politiche, ed alla sempre più ampia

diffusione della democrazia e della solidarietà umana, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- d) diffondere la cultura della solidarietà e della integrazione tra i popoli, valorizzando la diversità di genere, la ricerca e la sperimentazione di efficaci iniziative di informazione, formazione e divulgazione, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- e) favorire il dialogo sociale e l'accesso ai servizi, all'istruzione, alla formazione ed al lavoro, in particolare per le donne immigrate, extracomunitarie, e loro familiari.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art.2bis - Attività

Per raggiungere gli scopi e le finalità di cui all'art.2 dello statuto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

sostenere la strategia delle reti di economia trasformativa che si sviluppano secondo le caratteristiche proprie dell'economia sociale e solidale, la quale promuove i beni comuni, è fondata sul rispetto della "Madre terra" e sul "ben vivere" di tutti, propone modelli collaborativi, si basa sulle relazioni, promuove il legame con il territorio, incorpora il senso del limite, si sviluppa nelle reti, è una trasformazione sociale, difende i diritti, ridimensiona il ruolo del mercato, favorisce l'alterità e l'accoglienza;

- promuovere e effettuare studi sul fenomeno delle migrazioni e sui fabbisogni delle immigrate e degli immigrati e studi di valutazione di progetti e di programmi di attività nei settori della cooperazione internazionale, dell'immigrazione e della parità tra uomini e donne;
- azione di pressione in ambito politico, entrando nel dibattito pubblico e nei meccanismi della governance;
- elaborare, coordinare, gestire e attuare programmi di ricerca teorica e sperimentale di interesse locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, cooperare sul piano tecnico e operativo con associazioni similari per lo svolgimento di programmi di studio e ricerche comuni e lo scambio di informazioni;
- sperimentare ed attuare forme di collaborazione e cooperazione tra associazioni, imprese, enti, Istituzioni, enti locali, centri di formazione e Università per contribuire a superare le barriere discriminatorie per l'accesso ai beni, servizi, al lavoro e all'istruzione e al riconoscimento delle professionalità conseguite nei paesi d'origine;
- sviluppare le relazioni e la cooperazione, gli scambi di esperienze, informazioni e buone prassi, i trasferimenti tecnologici e metodologici in ambito locale, nazionale e internazionale;
- curare la redazione, la pubblicazione e la diffusione di studi, monografie e di materiale didattico e scientifico;
- curare la raccolta di letteratura specialistica, ricercare, selezionare, conservare ed elaborare notizie e dati economici e statistici;
- organizzare incontri, conferenze, convegni, dibattiti, seminari, corsi, mostre, eventi culturali e spettacoli, con particolare riferimento alle politiche sociali e alla cooperazione tra i popoli;
- effettuare scambi culturali con finalità di studio ed interventi a scopo didattico nelle scuole;

- promuovere gruppi di studio e ricerca nei settori dell'istruzione e della formazione, della politica internazionale, dell'economia, dei problemi sociali, dell'integrazione e cooperazione multiculturale e multiethnica, sullo studio e la conoscenza delle lingue straniere e di quelle minoritarie;
- promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, scambi culturali e giovanili finalizzati ad una migliore conoscenza reciproca delle diverse realtà socio culturali e della cooperazione con i Paesi in via sviluppo e con le realtà insulari;
- promuovere iniziative di attuazione della legislazione dell'Unione Europea, statale e regionale in materia di immigrazione, integrazione sociale e lavorativa, formazione, orientamento e pari opportunità;
- elaborare e sviluppare piani di comunicazione e progetti nel campo dell'informazione sociale, anche per conto di enti pubblici o private (con la realizzazione di comunicati e rassegne stampa e l'organizzazione di conferenze stampa);
- promuovere iniziative per la tutela dei diritti sociali con particolare attenzione ai soggetti deboli ed emarginati, con interventi atti ad eliminare l'esclusione sociale, proponendo iniziative di recupero e prevenzione a favore delle categorie svantaggiate e nel pieno rispetto dei diritti civili;
- promuove attività di aggregazione, socializzazione e animazione sociale per giovani ed anziani;
- favorisce la tutela dei diritti dei minori promuovendo iniziative intese a ridurre la povertà educativa, la devianza e la dispersione scolastica mediante azioni di sostegno a favore di famiglie;
- diffonde la cultura giovanile, ideando e mettendo in atto occasioni di confronto, di interscambio di idee, di conoscenza ma anche di accoglienza, per favorire opportunità di formazione e crescita;
- attiva laboratori di alfabetizzazione, ludico-ricreativi e ludico-sportivi a favore dei cittadini extracomunitari in collaborazione con istituzioni, comunità ed altre realtà locali;
- promuove la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica;
- promuove campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità, educando al senso civico e alla cittadinanza attiva;
- favorisce un consumo critico e consapevole socialmente solidale, promuove la finanza etica e la tutela dei diritti dei consumatori anche attraverso il sostegno e la collaborazione con altre associazioni preposte allo scopo;
- favorisce la socializzazione fra i giovani di ogni età attraverso iniziative culturali ed opportunità per condividere esperienze, rafforzando la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi;
- favorisce l'educazione alla interculturalità e all'antirazzismo;
- tutela e sostiene azioni di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
- favorisce la cultura del volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze nell'ambito del Servizio Civile Volontario e Servizio Volontario Europeo.

Le finalità dell'Associazione verranno perseguite agendo nei seguenti ambiti, il cui elenco non si intende esaustivo, quali economia solidale, cooperazione sociale, commercio equo-solidale, finanza etica mutualistica e solidale, energie rinnovabili, risparmio energetico, filiere corte, agro-ecologia, sovranità alimentare, agricoltura biologica, ricerca, educazione, formazione, riciclo, riuso, riduzione rifiuti, lotta agli sprechi, turismo responsabile, difesa e promozione dei beni comuni.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art. 3 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Non possono essere associati i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito all'art.32 comma 1, esso deve essere integrato entro un anno.

È consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni

forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delle socie delibera l'esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le associate che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. L'associato escluso può opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

Art.3 bis – Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

art.4 bis – Gratuità degli incarichi e responsabilità degli organi sociali

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art 5 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere il presidente e il vicepresidente;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- 

- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il segretario dell'assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa era convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata

dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, firmati dal Presidente e dal segretario stesso e trascritti sul libro dei verbali delle adunanze degli associati. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo. I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, firmati dal Presidente e dal segretario stesso e trascritti sul libro dei verbali delle adunanze degli associati. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo. I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- c) esercita il controllo contabile;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 9 - La revisione legale dei conti

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

art.10bis - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I singoli associati non possono chiedere la divisione dei proventi e delle risorse comuni, neanche in forma indiretta.

Art. 12 - Quota sociale

La quota associativa è fissata annualmente con delibera del consiglio direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle adunanze dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

N. 632 Data 3 30 03 77 Presente /	
---	--

IL DIRETTORE (*)
 Mario Pizzetti
 Ufficio di Direzione Generale
 Contratti e Ricerche

Enrico M. C.

